

**Articolo 62:
ambito di applicazione,
caratteristiche di forma dei
contratti, entrata in vigore**

BONELLI EREDE PAPPALARDO
STUDIO LEGALE

**Avv. Luciano Di Via
Bonelli Erede Pappalardo**

L'articolo 62 disciplina tre materie:

- I requisiti di forma dei contratti nella filiera agroalimentare
- Le pratiche commerciali sleali
- I termini di pagamento

Articolo 62

I requisiti di forma dei Contratti nella filiera agroalimentare - 1

- I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano, a pena di nullità, la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

Articolo 62

I requisiti di forma dei Contratti nella filiera agroalimentare - 2

- La nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice
- L'Antitrust può comminare una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 a 20.000, in funzione del valore dei beni oggetto di cessione
- E' possibile ricorrere davanti al giudice per l'inibitoria e/o risarcimento del danno

Articolo 62

Le pratiche commerciali sleali - 1

Nelle relazioni commerciali tra operatori della filiera agroalimentare è vietato:

- a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle stesse alla esecuzione da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto;
- d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.



Articolo 62

Le pratiche commerciali sleali - 2

- L'Antitrust può comminare un sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 fino a 3.000, in funzione del beneficio ricevuto
- E' possibile ricorrere davanti al giudice per l'inibitoria e/o il risarcimento del danno

Articolo 62

I termini di pagamento

- Il pagamento del corrispettivo per i contratti di cessione nella filiera agroalimentare deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni e di 60 per tutte le altre merci
- Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini è punito dall'Antitrust con sanzioni pecuniarie da 500 a 500.000 Euro, in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi

Articolo 62

I termini di pagamento - 2

- La Direttiva 2011/7/UE, che disciplina organicamente ed orizzontalmente la materia dei termini di pagamento, è in fase di recepimento
- Le disposizioni di cui all'art. 62, in quanto di natura speciale, prevalgono sulle norme di recepimento della Direttiva

Il decreto applicativo

- Articolo 62, comma 11-bis: *"Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo"*.

Il decreto applicativo

Punti di attenzione:

- 1) Ambito di applicazione
- 2) Caratteristiche di forma dei contratti
- 3) Entrate in vigore

Il decreto applicativo

1) Ambito di applicazione - 1

Sotto il profilo merceologico:

- Tutti i prodotti agricoli, di cui all'allegato I del T.F.U.E.
- Tutti i prodotti alimentari, di cui all'articolo 2 del Reg. CE n. 178/2002

Il decreto applicativo

1) Ambito di applicazione - 2

Sotto il profilo contrattuale:

- Si applica a relazioni commerciali e contratti di cessione, la cui consegna avviene in Italia, che non intercorrono con il consumatore finale
- Non si applica ai conferimenti operati alle cooperative o alle organizzazioni di produttori, se gli imprenditori agricoli conferenti sono soci
- Non si applica ai conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'articolo 2 D.lgs. N. 226/2001

Il decreto applicativo

2) Caratteristiche di forma dei contratti - 1

- Il contratto deve indicare, in forma scritta, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna ed i termini di pagamento
- Per «forma scritta» si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa per mail o fax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti nella filiera agroalimentare
- Le contrattazioni della Borsa Merci Telematica Italiana o di altre Borse riconosciute dalla legge assolvono agli obblighi dell'art. 62, comma 1



Il decreto applicativo

2) Caratteristiche di forma dei contratti - 2

Il D.M. contiene 4 tipologie contrattuali:

- A. Assenza di forma* - vendite istantanee o tentata vendita
- B. Forma semplificata* con "fattura parlante"
- C. Forma ordinaria* con scambi di comunicazioni o ordini di acquisto
- D. Forma articolata* con contratti quadro

** Le definizioni sopra riportate sono funzionali e non ufficiali*

Il decreto applicativo

2) Caratteristiche di forma dei contratti - 3

A. Assenza di forma - vendite istantanee o tentata vendita

Nel caso di vendite istantanee e tentata vendita non sono richiesti i requisiti di forma di cui all'art. 62, comma 1, né si applicano le disposizioni in materia di termini di pagamento, comma 3.

Il decreto applicativo

2) Caratteristiche di forma dei contratti - 4

B. Forma semplificata con "fattura parlante" / 1

- Possibilità di regolare la cessione con documento di trasporto o di consegna o fattura integrata con tutti gli elementi richiesti dall'art. 62, comma 1
- Necessità di apporre la dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 17"

Il decreto applicativo

2) Caratteristiche di forma dei contratti - 5

B. Forma semplificata con "fattura parlante" / 2

La forma semplificata non può essere applicata nel caso in cui si proceda attraverso contratti, la cui disciplina non si esaurisca con la fattura, il documento di trasporto o di consegna

Il decreto applicativo

2) Caratteristiche di forma dei contratti - 6

C. Forma ordinaria con scambi di comunicazioni o ordini di acquisto

Gli elementi essenziali della forma scritta previsti dall'art. 62, comma 1, possono essere contenuti negli scambi di ordini e comunicazioni, antecedenti alla consegna dei prodotti

Il decreto applicativo

2) Caratteristiche di forma dei contratti - 7

D. Forma articolata con contratti quadro

La forma strutturata prevede accordi quadro integrati da:

- contratti di cessione dei prodotti;
- documenti di trasporto o di consegna o fattura;
- ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

Necessità che questi documenti riportino gli estremi di corrispondenti contratti quadro

Il decreto applicativo

3) Entrata in vigore

- Il Decreto si applica a tutti i contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012
- I contratti in essere devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2012
- Per i contratti stipulati in ossequio a norme comunitarie, le norme di cui all'art. 62, comma 1, si applicano a partire dalla campagna agricola successiva